ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

BARI

AREA GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' Area

Gestione Risorse Umane

Raccolta Generale delle Determinazioni

Determinazione n. 31 del 10.04.2014

Determinazione n. 210 del 10.04.2014

OGGETTO: Sig. C.V. "Operatore Tecnico Specializzato" a tempo indeterminato.

Autorizzazione provvisoria permessi mensili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.
104.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di aprile nel proprio Ufficio

IL DIRETTORE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990

Premesso che il dipendente C.V. "Operatore Tecnico Specializzato" a tempo indeterminato, con nota del 24.03.2014, acquisita agli atti dell'Istituto in data 24.03.2014 prot. n. 5944, ha chiesto di poter usufruire dei permessi mensili previsti dall'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, modificata ed integrata dalla legge 8 marzo 2000, n.53, per assistere la propria madre, D.S.T. nata a Bari il 17.01.1955.

Visto il certificato medico 2014AD78558, nonché le domande di presentazione di invalidità civile e di accertamento dell'handicap per il riconoscimento della L.104/92 a firma del dott. Solito Francesco (iscrizione Ordine Prov. N. BA-07894);

Visto l'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) che prevede che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l'Azienda ASL che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata;

Vista la Circolare INPS n. 53/2008 che, al punto 5, riconosce la validità della certificazione fino alla conclusione del procedimento di accertamento con la presentazione del verbale definitivo;

Considerato che, nel caso la Commissione Medica non riconosca l'handicap i permessi usufruiti dal dipendente verranno convertiti in permessi da recuperare;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che all'art. 33, comma 3, dispone ".....colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente, o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa...";

Vista la Legge 8 marzo 2000, n. 53 che all'art. 20 stabilisce le disposizioni dell'art.33 della Legge 5 febbraio 1992;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa:

- 1. di concedere al Sig. C.V. "Operatore Tecnico Specializzato" a tempo indeterminato il beneficio di poter usufruire di gg. 3(tre) di permesso retribuito mensile, in applicazione della legge n.104 del 05.02.1992, dal 21.03.2014, data di presentazione della richiesta;
- 2. la presente determinazione è pubblicata sul sito web dell'Istituto ai sensi della legge regionale 31.12.2007, n. 40.

Il Responsabile del procedimento L. 241/1990 Collaboratore Amm.vo Prof.le f.to: Dott.ssa Silvia Dodaro

IL DIRETTORE AGRU a.i. f.to: Dott.ssa Tiziana Dimatteo

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi dal **10.04.2014** al **in corso**

Bari, 10.04.2014

Il Responsabile del Procedimento l'Assistente Amministrativo f.to: Francesco Lopopolo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Per copia conforme.		
Bari,		